



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Cicchinelli, Pierluigi Piselli e Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera ANAC n. -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in data 7.1.21, nell'ambito del Fascicolo USAN/80/36825/20clc – Fasc. elettr. 3537/20, avente ad oggetto “Procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'art. 80, co. 12 e art. 213, co. 13 del d.lgs. n. 50/16, avviato su segnalazione della Stazione

Appaltante “AIFA Agenzia italiana del Farmaco” nei confronti dell'Operatore economico, “-OMISSIS-”, in riferimento alla gara “Servizi di vigilanza armata presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per n. 24 mesi più 12 mesi di eventuale rinnovo” – CIG 7772098A28. Importo dell'appalto €. 685.000,00”;

della nota di comunicazione della delibera ANAC n. -OMISSIS-, inviata a mezzo PEC in data 7.1.21, nell'ambito del Fascicolo USAN/80/36825/20clc – Fasc. elettr. 3537/20;

dell'intervenuto inserimento sul casellario informatico dell'impresa dell'annotazione riportante il testo riprodotto nella delibera ANAC n. -OMISSIS- e sopra trascritto, con decorrenza dall'8.1.2021;

ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento USAN/20/36825/clc – Fasc. elettr. 3537/20 del 24.7.20 e trasmessa dall'ANAC all'odierno ricorrente;

della segnalazione prot. n. 56006 del 19.5.20, inviata a mezzo PEC del 19.5.20 dal RUP dell'A.I.F.A. all'ANAC, ex artt. 80, co. 12 e 213, co. 13 del d.lgs. n. 50/16;

ove occorrer possa, del verbale dell'audizione istruttoria tenutasi in data 5.11.20, nell'ambito del procedimento ANAC USAN/20/36825/clc - Fasc. elettr. 3537/20;

ove occorrer possa, del “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, laddove dovesse essere interpretato nel senso di riconoscere all'Autorità il potere di irrogare una sanzione anche al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 80, co. 12 e 213, co. 13, d.lgs. n. 50/16 e di irrogare una sanzione avente effetti interdittivi anche al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/16;

ove occorrer possa, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.213, comma 10, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50”;

ove occorrer possa, delle Linee guida ANAC n. 6 e ss. mm. e ii.;

di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;

con motivi aggiunti presentati il 5.2.2021 per l'annullamento dei medesimi provvedimenti già gravati con il ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato la delibera n. -OMISSIS-, comunicata in data 7.1.21, adottata dall'Anac nei suoi confronti a conclusione del procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'art. 80, co. 12 e art. 213, co. 13 del d.lgs. n. 50/16, su segnalazione della stazione appaltante "AIFA Agenzia italiana del Farmaco", in riferimento alla gara "Servizi di vigilanza armata presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per n. 24 mesi più 12 mesi di eventuale rinnovo".

La ricorrente ha esposto di avere partecipato alla procedura citata, risultandone aggiudicataria; all'esito della verifica dei requisiti compiuta dall'AIFA successivamente all'aggiudicazione, era stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 38/2020.

In data 19.5.2020 l'AIFA aveva contestato alla ricorrente la perdita dei requisiti di ordine generale, in violazione dell'art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/16, lett. c-bis) e f-bis), comunicando la risoluzione del contratto d'appalto; la

risoluzione era stata giustificata rilevando che -OMISSIS-, nel momento in cui aveva presentato la domanda di partecipazione alla gara, aveva in corso di esecuzione un contratto di affitto di ramo d'azienda con la-OMISSIS-S.r.l., avente ad oggetto il ramo della “vigilanza armata”, e che, successivamente alla dichiarazione di fallimento della-OMISSIS-S.r.l., disposta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 481 del 17.6.2019, il Curatore del fallimento aveva esercitato, in data 1.8.2019, il diritto di recesso dal contratto di affitto stipulato con la -OMISSIS- ex art. 79 della legge fallimentare; nel mese di febbraio 2020 il curatore aveva indetto una procedura competitiva per l'affidamento del ramo d'azienda, aggiudicando la gara alla società -OMISSIS- S.r.l., stipulando poi, in data 21.5.2020, il contratto di affitto dell'azienda; tutto ciò avrebbe comportato la perdita dei requisiti di partecipazione, giacché “a seguito del citato recesso dell'affitto di azienda esercitato dal curatore, -OMISSIS- ha perso il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnica, in quanto tutti appartenenti ad un'azienda di cui -OMISSIS- non è più la legittima affittuaria già dall'1.8.2019”.

Nel provvedimento di risoluzione l'AIFA si era riservata di procedere all'escussione della garanzia definitiva prestata dalla -OMISSIS- per l'esecuzione del contratto nonché di segnalare l'accaduto all'Anac, come poi aveva fatto con nota del 19.5.2020.

In data 21.5.2020, -OMISSIS- aveva contestato il provvedimento di risoluzione inviando all'AIFA propria nota in cui aveva evidenziato che, nelle more della retrocessione del ramo d'azienda, aveva mantenuto, su espressa prescrizione della curatela fallimentare, la gestione del ramo aziendale, così garantendo la continuità nello svolgimento dei contratti precedentemente stipulati, rimanendo fino al 31.5.2020 nel pieno possesso dell'azienda, stante l'espressa prescrizione al riguardo della curatela fallimentare, volta a garantire la prosecuzione dell'attività aziendale fino alla retrocessione, avvenuta in data 1.6.2020.

In data 30.7.2020 l'Anac aveva comunicato a -OMISSIS- l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.

Nell'ambito del procedimento anzidetto, -OMISSIS- aveva preso formalmente posizione in merito agli addebiti formulati dall'Autorità, con memorie rispettivamente del 28.8.20, del 2.11.20 e del 6.11.20, rappresentando sia l'opinabilità della fattispecie di falsa/omessa dichiarazione contestata dall'AIFA in sede di risoluzione contrattuale, che la permanenza in suo favore dei requisiti di ordine generale prescritti dalla *lex specialis* di gara.

All'esito del procedimento istruttorio, con delibera n. -OMISSIS- l'Anac aveva deliberato di

irrogare nei confronti di -OMISSIS- una sanzione pecuniaria di euro 1.000, ritenendo configurato l'elemento psicologico della colpa grave, nella autodichiarazione resa, per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) ed f-bis), del d.lgs. 50/2016, disponendo la relativa annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 689/81, 80 e 213, d.lgs. n. 50/16 e del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac, violazione del principio di legalità. illegittimità per carenza di potere in concreto. eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste. sviamento di potere.

L'art. 80, co. 12, del d.lgs. n. 50/16, faceva riferimento esclusivamente alle ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione connotate dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti dichiarati o documentati; solo in tali casi l'Anac aveva il potere di escludere l'operatore economico dalla partecipazione alle gare pubbliche (sanzione cd. interdittiva).

L'art. 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16 prevedeva invece che l'Autorità potesse irrogare sanzioni pecuniarie a fronte della mancata ottemperanza dell'operatore economico alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

Nel caso di specie l'Anac aveva irrogato le sanzioni interdittiva e pecuniaria nei confronti della -OMISSIS- nonostante non ricorresse nessuna delle fattispecie al ricorrere delle quali era effettivamente riconosciuto l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, sanzionando una presunta omissione dichiarativa in cui la ricorrente sarebbe incorsa, con riferimento al sequestro delle quote societarie, alla nomina del custode giudiziario e di un amministratore giudiziario: al contrario, tali informazioni erano state tutte debitamente rappresentate nel DGUE prodotto dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura, ma l'AIFA le aveva ritenute irrilevanti, tanto da aggiudicare la gara alla -OMISSIS-.

Nella fattispecie non ricorreva quindi alcuna ipotesi di falsità dichiarativa o documentale connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti dichiarati o documentati.

Peraltro la stessa Autorità, nel provvedimento impugnato, aveva evidenziato la "evidente opinabilità delle questioni giuridiche sottese alla complessa vicenda".

II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, d.lgs. n. 50/16 e del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac, insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo. eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria. sviamento di potere.

In via subordinata la ricorrente ha contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per l'irrogazione delle sanzioni.

Il legislatore aveva previsto il potere dell'Anac di irrogare sanzioni interdittive solo quando i fatti oggetto della presunta omissione dichiarativa erano di tale

gravità e rilevanza da giustificare una restrizione alla partecipazione a future gare pubbliche.

Nel procedimento svolto innanzi all'Autorità resistente, -OMISSIS- aveva ampiamente illustrato le ragioni per le quali i fatti addebitati non rivestivano quel carattere di rilevanza e gravità necessario ai sensi dell'art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/16: nel corpo dell'istanza proposta dal curatore fallimentare al Tribunale Ordinario di Roma in data 24.7.2019, infatti, era stato precisato che il recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda avrebbe comunque dovuto garantire a -OMISSIS- la piena titolarità del ramo d'azienda fino al perfezionamento della retrocessione.

Inoltre, la continuità nel possesso della titolarità del ramo emergeva anche dalla nota del curatore del 1.8.2019, con cui, se da un lato era stato disposto il recesso ex art. 79 l. fall., dall'altro lato era stato contestualmente disposto che la -OMISSIS- mantenesse la piena continuità aziendale nelle more della effettiva retrocessione dell'Azienda.

Pertanto, sebbene nelle more della procedura della gara indetta da AIFA il curatore avesse esercitato il recesso, la ricorrente aveva comunque mantenuto, senza soluzione di continuità, la piena gestione del ramo d'azienda.

Pertanto, nel caso di specie, in presenza di un recesso non ancora perfezionatosi e, di fatto, sottoposto alla condizione sospensiva della eventuale retrocessione dell'azienda (retrocessione poi concretamente verificatasi solo in data 1.6.2020), la -OMISSIS- del tutto correttamente aveva reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti in data 27.11.2019.

A tale data, infatti, la -OMISSIS- esercitava l'azienda per conto del curatore fallimentare della-OMISSIS-S.r.l. e, dunque, manteneva pienamente il possesso del predetto ramo; ciò era avvalorato anche dal fatto che la stessa aveva eseguito – fino alla retrocessione del 1.6.2020 - molteplici contratti pubblici afferenti al settore della vigilanza armata, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge stabiliti per gli istituti di vigilanza (licenza prefettizia,

centrale operativa, frequenze radio, certificazioni di qualità, personale G.P.G., ecc...).

L'Autorità resistente, al riguardo, non aveva in alcun modo dato conto della gravità e rilevanza della condotta, così come richiesto dall'art. 80, co. 12, del d.lgs. n. 50/2016, né della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Si è costituita l'Anac resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 516 del 28 gennaio 2021 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che il provvedimento impugnato aveva dato adeguatamente conto, ai fini dell'annotazione e dell'irrogazione della sanzione, del fatto che la ricorrente aveva confermato la sussistenza dei requisiti per l'affidamento del contratto quando già era intervenuto il fallimento della propria dante causa e il conseguente recesso, da parte del curatore, dal contratto di affitto del medesimo ramo di azienda interessato dal contratto.

Con ordinanza n. 936 del 26 febbraio 2021 il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente in appello avverso l'ordinanza di questo Tribunale, ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando elementi di *fumus boni iuris* in merito alla conformità del provvedimento impugnato della stretta tipicità legale delle sanzioni in relazione tanto all'elemento soggettivo, quanto all'elemento materiale.

Con motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2021 la ricorrente ha proposto le seguenti ulteriori censure:

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, d.lgs. n. 50/16, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta e difetto assoluto d'istruttoria.

La ricorrente ha dedotto di non avere mai reso all'AIFA una dichiarazione circa il (mantenimento del) possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, essendosi semplicemente limitata a rispondere ad una specifica e circoscritta richiesta di trasmissione documentale inoltrata dalla Stazione

appaltante, inviando alla stessa la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto; ed infatti la stessa Anac aveva qualificato la condotta come omessa dichiarazione, in contrasto con gli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16.

Inoltre, le informazioni che sarebbero state taciute erano state rese note, all'esito di una specifica indagine istruttoria compiuta nel corso della gara, nel DGUE prodotto dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura e vagliate dalla Stazione appaltante con apposita relazione istruttoria.

II. Questione di costituzionalità degli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13 d.lgs. n. 50/16 per possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97, Cost..

Il provvedimento gravato aveva irrogato le sanzioni interdittiva e pecuniaria in virtù di una contestata omissione dichiarativa, in contrasto con il disposto degli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16, che, quali norme sanzionatorie, dovevano essere soggette ad una stretta interpretazione.

In via subordinata, la ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità degli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, d.lgs. n. 50/16, per violazione degli artt. 3, 41 e 97, Cost..

All'udienza del 9 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Con il provvedimento impugnato l'Anac ha sanzionato la ricorrente per avere omesso, nella procedura di gara all'esito della quale era risultata aggiudicataria, di rendere noto alla stazione appaltante il fallimento della propria dante causa -OMISSIS-, nell'ambito del quale il curatore fallimentare aveva esercitato il recesso dal contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con -OMISSIS-.

A seguito del recesso dell'affitto di azienda esercitato dal curatore, la stazione appaltante ha contestato a -OMISSIS- la perdita dei requisiti di idoneità e capacità tecnica, in quanto tutti appartenenti ad un'azienda di cui non era più affittuaria a decorrere dall'1.8.2019.

L'AIFA ha quindi segnalato l'omissione informativa all'Anac, che ha avviato il procedimento sanzionatorio poi conclusosi con il provvedimento impugnato. Devono preliminarmente essere esaminati, in quanto assorbenti, i motivi aggiunti proposti il 5 febbraio 2021.

Con il primo di essi la ricorrente ha dedotto di non avere mai reso all'AIFA una dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, essendosi semplicemente limitata a rispondere ad una specifica e circoscritta richiesta di trasmissione documentale inoltrata dalla Stazione appaltante, inviando alla stessa la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto; la stessa Anac aveva poi qualificato la condotta come omessa dichiarazione, in contrasto con gli artt. 80, co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/16.

Inoltre, le informazioni che sarebbero state taciute erano state rese note, all'esito di una specifica indagine istruttoria compiuta nel corso della gara, nel DGUE prodotto dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura e vagliate dalla Stazione appaltante con apposita relazione istruttoria.

Tale ultima deduzione risulta infondata, in quanto nel DGUE, a pag. 19, la ricorrente ha rappresentato unicamente che: *“con provvedimento del 04/12/2017, emesso nell'ambito del procedimento n. 24441/15 (+ p.p. n. 63494/15 e p.p. n. 58097/16), la procura della repubblica presso il tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di tutte le quote del capitale sociale della soc. "-OMISSIS-"; con provvedimento del 05/12/2017 è stato nominato amministratore giudiziario per quanto in sequestro il dott. -OMISSIS-”,* mentre nessuna informazione è stata aggiunta con riferimento al fallimento della propria dante causa che avrebbe comportato la perdita dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Di contro, nella fattispecie l'omissione contestata dalla stazione appaltante non era relativa al pregresso sequestro delle quote della società -OMISSIS-, disposto nel 2017 dall'Autorità giudiziaria, ma al sopravvenuto fallimento della-OMISSIS-e al conseguente recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda sulla cui base -OMISSIS- aveva potuto partecipare alla gara,

vicende in ordine alle quali non è stata fornita dalla ricorrente alcuna informazione alla stazione appaltante.

Fondata è, invece, la doglianza con la quale è stato contestato che l'Anac abbia sanzionato l'omessa dichiarazione in violazione dell'art. 80, comma 12, e dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

Al riguardo deve rilevarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, espresso da ultimo dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2020, in tema di pregressi illeciti professionali e di connessi obblighi dichiarativi valgono i seguenti principi:

- la falsità di informazioni rese al riguardo dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis]) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;
- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis]) della medesima disposizione.

Di conseguenza l'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, è stata contestata una condotta contraria a norma o,

comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n.7831; 4 marzo 2020, n. 1603; nn. 1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019; sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827).

La giurisprudenza ha quindi affermato che i concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione onnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività professionale, e ha concluso per l'illegittimità di tali inadempimenti dichiarativi, sulla base del principio per cui "non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza" (C.d.S., sez. V, nn. 4532/2018, 3592/2018 e 6530/2018).

Peraltro, giusta la citata decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell'operatore economico, di cui quest'ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono configurabili esclusioni "a sorpresa" a carico dello stesso.

In tale ambito, quindi, rilevano anche le omissioni dichiarative idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante in merito alla conduzione della gara, quale quella della ricorrente, che ha taciuto una circostanza che avrebbe comportato il venir meno dei requisiti di partecipazione.

Tuttavia, fermo restando che omissioni dichiarative quali quelle contestate sono suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento al potere di annotazione dell'Anac, l'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che "Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od

omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.

In tale ambito, quindi, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l'omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni.

In tal senso è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento espresso anche dall'ordinanza cautelare resa dal giudice di appello nel presente giudizio, che di tale disposizione deve essere prescelta un'interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l'apertura di un procedimento finalizzato all'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427).

Nella fattispecie, la ricorrente ha senz'altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni che avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all'aggiudicazione della gara, ma non ha

letteralmente rifiutato informazioni al riguardo richieste, né positivamente reso dichiarazioni false, con la conseguenza che, aderendo all'interpretazione restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Il ricorso ed i motivi aggiunti devono quindi essere accolti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non residuando interesse all'esame delle ulteriori censure.

La novità della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Petrucciani**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.